

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO PERSONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA DIRIGENZA – ANNO 2020

MODULO 1 – SCHEDA 1.1

Data di sottoscrizione	26/11/2020
Periodo temporale di vigenza	Anno 2020
Composizione delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: Barbara Morgante Componenti: Dr Fabrizio Bernardini Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CGIL – F.p. – CISL Fp – UIL fpl – FEDIRETS
Soggetti destinatari	Personale regionale dirigenziale
Materie trattate dal contratto integrativo	Istituti contrattuali previsti dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999: - Retribuzione di Posizione - Retribuzione di Risultato
543Risp etto dell'iter	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione
	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti

	<p>dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa</p>	<p>Con deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 25/03/2019 è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012.</p>
		<p>L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 è stato assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei curricula e delle retribuzioni del personale dirigenziale, dei curricula dei titolari di posizioni organizzativa, dei contratti decentrati integrativi e dei dati relativi alle assenze del personale.</p>
		<p>Con D.G.R. n.203 del 14.04.2020 è stato approvato il Piano delle Prestazione relativo all'anno 2020.</p> <p>Le risultanza gestionali relative all'esercizio 2020, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per la valutazioni dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto da parte degli stessi.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L’ipotesi di Contratto integrativo stipulato in data 26/11/2020 disciplina l’utilizzo del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato relative all’anno 2020, esso è quindi un contratto integrativo economico.

Va evidenziato che per il 2020 il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all’art. 23, comma 2, che: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.

La suddetta disposizione pone, dunque, l’anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del 2020 e non prevede più la riduzione delle risorse in questione in caso di cessazione del personale in servizio.

Le risultanze della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2020 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall’art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall’art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall’art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, che ha eliminato la riduzione del Fondo per cessazione di personale; inoltre, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è “adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” è stato rilevato che il personale in servizio al 1 gennaio 2020 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale.

Quadro sintetico delle modalità di utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato:

TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€	6.394.130,35
DECURTAZIONE EX ART. 1 COMMA 236 L.208/2015	€	1.839.615,44
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017	€	/
TOTALE COMPLESSIVO	€	4.554.514,91
RIPARTIZIONE:		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€	3.837.950,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€	716.564,91

Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Essendo il contratto sottoscritto un contratto esclusivamente di tipo economico che ha valenza annuale non sono state riviste le clausole normative del precedente contratto collettivo decentrato integrativo se non nella parte relativa al sistema di valutazione che è stato adeguato alle previsioni del D. Lgs 150/2009 – Titolo III in materia di meritocrazia e premialità.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

Fase 1 - Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;

Fase 2 – Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;

Fase 3 – Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;

Fase 4 – Monitoraggio semestrale;

Fase 5 – Misurazione e valutazione annuale;

Fase 6 – Erogazione degli incentivi economici

Fase 7 - Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012, trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 8 aprile 2011 n. 6;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs 150/2009

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per il finanziamento della retribuzione di Posizione e di Risultato.

Va evidenziato che per il 2020 il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

La suddetta disposizione pone, dunque, l'anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del 2020 e non prevede più la riduzione delle risorse in questione in caso di cessazione del personale in servizio.

In applicazione dell'art 26 CCCN 23.12.99 co.3, per la parte relativa all'aumento della dotazione organica, si precisa che il fondo è stato integrato con le somme connesse al finanziamento di n.6 posizioni dirigenziali transitate in Regione a seguito del trasferimento delle funzioni in attuazione della L.R. 32/2015 e della L.205/2017, quantificate in € 251.966,13.

In riferimento all'utilizzo dell'economie 2019 previsto dall'art.28 comma 2 *“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo”* si precisa che è tuttora in itinere il processo di valutazione 2019 per la parte relativa ai Direttori Regionali e pertanto non definito il valore a consuntivo.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999 *“..Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo”*, fermo restando i limiti complessivi del fondo approvato, si valuterà a consuntivo d'esercizio eventuali somme da destinare alle finalità indicate nel prefato comma.

Le risultanze della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Sezione 1 –Retribuzione di Posizione e di Risultato

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 1 lett. a)	€ 3.056.825,00
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 1 lett. d) 1,25% monte salari dirigenti	€ 86.967,00
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 1 lett. f) somme per incentivazioni e trasferimenti	€ 27.181,00

Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 1 lett. g) RIA e maturato economico dei dirigenti cessati dal 1.1.1998	€	232.040,22
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 2 (1,2% monte salari dirigenza anno 1997)	€	83.644,00
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 3 attivazione nuovi servizi e/o riorganizzazione	€	1.782.754,00
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 3 attivazione nuovi servizi e/o riorganizzazione (L.R. 32/2015 e L.205/2017)	€	251.966,13
Art. 26 CCNL 23.12. 99, co. 5 risparmi per riduzione posti qualifica dirigenziale in organico	€	119.594,00
Art. 23 CCNL 22.2.2006 co. 1	€	70.720,00
Art. 23 CCNL 22.2.2006 co. 3	€	124.083,00
Art. 4 CCNL 14.5.2007 co. 1	€	155.584,00
Art. 4 CCNL 14.5.2007 co. 4 0,89% monte salari 2003	€	79.723,00
ART. 16 CCNL 22.2.2010 Comma 1	€	51.667,00
ART. 16 CCNL 22.2.2010 Comma 4	€	140.557,00
ART. 5 co. 1 CCNL 3.8.2010	€	68.432,00
ART. 5 co. 4 CCNL 3.8.2010	€	62.393,00
Economie anno 2019		
TOTALE COMPLESSIVO	€	6.394.130,35

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO € 6.394.130,35.

Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

La riduzione risulta essere pari ad € 1.839.615,44 (riduzione operata sul Fondo 2015 ex art. 1, comma 456 Legge n. 147/2013 e Circolare R.G.S. 20/2015 e consolidata ai sensi dell'art. 1, comma 236 Legge 208/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale della Giunta Regionale, al netto delle predette decurtazioni, ammonta ad € 4.554.514 nel rispetto del limite complessivo del 2016 rideterminato in € 4.302.549 in quanto l'importo di € 251.966 è relativo a n.6 posizioni dirigenziali transitate in Regione a seguito del trasferimento delle funzioni in attuazione della L.R. 32/2015 e della L.205/2017.

Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse finanziamento retribuzione di posizione sottoposto a certificazione:

- **Sezione 1 € 3.837.950,00**

Totale risorse finanziamento retribuzione di risultato sottoposto a certificazione:

- **Sezione 2 € 716.564,91**

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 4.554.514,91.

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 26 C.C.N.L. 23/12/1999	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€.	3.837.950,00
--------------------------------	------------------------------	----	---------------------

Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 26 C.C.N.L. 23/12/1999	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€.	716.564,91
--------------------------------	------------------------------	----	-------------------

Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non risultano destinazioni ancora da regolare

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€.	3.837.950,00
Totale sezione 2	€.	716.564,91

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

FONDO ANNO 2018

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2019	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€. 4.554.514,91
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	€. 1.839.615,44
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ /

FONDO ANNO 2019

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2020	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 4.554.514,91
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	€ 1.839.615,44
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ /

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Con Legge Regionale n.3 del 28 gennaio 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 nel quale documento, nel rispetto degli equilibri di bilancio sono stanziati, in appositi capitoli, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2019 è stato rispettato.

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

In riferimento alla compatibilità finanziaria relativa al fondo in oggetto si evidenzia che l'importo trova capienza sui pertinenti capitoli di bilancio da 210.1 a 210.42 e cap. 11223,125 e nel dettaglio si rinvia alla comunicazione trasmessa separatamente dal competente Servizio. Tali risorse sono state completamente finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione (Titolo 1)

IL Dirigente del Servizio
Vacante

Il Direttore
Fabrizio Bernardini